

Approvati dal CdA parametri 2009.

Contributo soggettivo minimo € 1.240; Contributo integrativo minimo € 372; Contributo maternità € 66. Scaglioni reddito calcolo pensione: I° € 41.650; II° € 62.750; III° 73.150; IV° 83.450 pari al reddito tetto. Pensione minima € 9.920. Indennità maternità: minima € 4.523, massima € 22.615;

Nuovi tassi d'interesse rateazioni per il 2009.

Il CdA ha deliberato nella misura dell'8% (in precedenza 10%) il nuovo tasso d'interesse sulla rateazione dei contributi ed ha confermato al 3% il tasso d'interesse (legale) da applicare alla rateazione delle sanzioni, per tutte le domande presentate ed accolte nel 2009.

Recupero crediti Inarcassa. Advancing Trade e Fire SpA.

Inarcassa dal 2000 non ricorre più (ultimo anno 1999) ai Ruoli Esattoriali per la riscossione dei contributi minimi (ora a cura di PopoSondrio) e dei contributi non incassati (a cura di società private). L'azione di recupero di contributi non incassati fino al 2008 era affidata ad un'unica Società, aggiudicataria della gara indetta da Inarcassa, l'*Advancing Trade SpA di Bergamo* "www.advtrade.it".

Nella consapevolezza che l'attività ha connotati "spigolosi" e che dev'essere esperita al contempo con fermezza ma analogo rispetto verso gli associati, nel 2008 il CdA ha deciso d'affidare a più Società l'azione di recupero: da un lato per ampliare lo spettro d'azione dei risultati e dall'altro affinché agli stessi si giunga in modo non invasivo. La gara ha visto aggiudicatarie la stessa Advancing Trade e la *Fire SpA di Messina* "www.firespa.it", il cui Presidente rappresenta l'Associazione delle Società di Recupero Crediti Italiane.

Interpello CNI professionisti con attività libero professionale e lavoro subordinato.

La nota n°60/2008 del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali risponde ad interpello del C.N.I. in merito alla contribuzione applicabile ad Ingegneri che alternano l'attività libero professionale a periodi d'insegnamento. In particolare: se sia lecito assoggettare, a contributo soggettivo Inarcassa, il reddito da docente e se inoltre è obbligatorio versare ad Inarcassa il contributo soggettivo sul reddito da lavoro autonomo anche per i periodi già coperti da contribuzione alla Gestione Separata Inps.

Mentre è ovvio che il contributo soggettivo Inarcassa rileva solo sul reddito professionale e non anche su quello docente, ambito ove Inarcassa non ha mai fatto confusione, sul secondo argomento il Ministero giunge a "[riconoscere la frazionabilità dell'imponibile contributivo soggettivo dovuto ad Inarcassa in relazione agli effettivi mesi d'esercizio dell'attività professionale in via continuativa](#)".

In merito il CdA d'Inarcassa con deliberazione n°15388/08, ha già adottato i seguenti indirizzi in corsivo (Inarcassa news nr°11/08) peraltro preceduti da atti, a partire dal 2007, in favore di numerosi iscritti:

- *Fermo restando il disposto dell'art.24 dello Statuto, per i soli professionisti che –nel corso dello stesso anno solare – oltre ad essere iscritti ad Inarcassa, siano stati – per periodi diversi – obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata Inps cui alla L. 335/1995 per la copertura previdenziale dell'attività professionale, il reddito professionale netto imponibile dev'essere individuato considerando esclusivamente la sola quota parte, in dodicesimi, corrispondente ai periodi d'effettiva iscrizione e contribuzione obbligatoria maturata presso Inarcassa nell'anno solare;*
- *Il trattamento pensionistico da corrispondersi alla predetta categoria di professionisti dovrà essere parametrato – per ciascuno degli anni interessati – al reddito professionale netto correttamente assoggettato a contribuzione presso Inarcassa, secondo i criteri di cui al punto precedente;*

Ciò detto, non sembra però che la G.S. dell'Inps si comporti analogamente. Prendiamo infatti il caso di un professionista dipendente con P.I., iscritto alla G.S. nel periodo 1 gennaio-31 agosto e che dall'1 settembre non è poi più dipendente con obbligo d'iscrizione ad Inarcassa fino al 31 dicembre.

Bene questo professionista verserà ad Inarcassa il 10% dei 4/12 del reddito professionale (dall'1.9 al 31.12), ma la G.S. gli chiederà sempre il 17% dell'intero reddito di quell'anno e non gli 8/12 (dall'1.1 al 31.8)!!!

Art.42.9 Statuto. Ministeri ribadiscono: 65 anni d'età al 22.7.08 per restituzione.

Come noto dal 22.7.05, anziché la restituzione dei contributi, Inarcassa eroga su richiesta la prestazione previdenziale contributiva a coloro che a 65 anni non hanno raggiunto 30 anni di contribuzione. Nel testo della modifica statutaria "tutti potevano esercitare l'opzione" entro 3 anni dall'entrata in vigore delle norme per avere restituiti i contributi. Il 22.7.05 il Ministero, nell'approvare la norma, circoscriveva tuttavia la platea di chi poteva esercitare l'opzione, limitandola solo a chi avrebbe compiuto 65 anni, o li aveva compiuti, al 22.7.08. Inarcassa nel 2006 reiterava la delibera originaria nuovamente non accolta dai Ministeri con prot. 24/III/0002143 del 4.2.09. In sostanza potevano ed hanno potuto chiedere la restituzione dei contributi versati al 31.12.03, solo coloro che al 22.7.08 avevano almeno 65 anni d'età.

Art.42.9 Statuto. Tribunale Firenze respinge ricorso pensionati altro ente.

Sentenza del 12.2.09 ribadisce validità art.42.9 Statuto Inarcassa come approvato dai Ministeri.